*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 100

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 29 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero di grazia e giustizia**



**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**



**Ministero della sanità**



**Ministero per i beni culturali e ambientali**



**Ministero del commercio con l'estero**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Molise



### Regione Friuli-Venezia Giulia



### Regione Puglia



### Regione Sicilia



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 29 APRILE 1985:

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1985.

**Approvazione del modello di « Certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (I.O.P.P.) », previsto dalla regola 5, allegato I della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78).**

**(2091)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1985, n. **152.**

**Modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è inserito il seguente:

« Art. 49-*bis*. — Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

---

NOTE

— Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, concerne approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti.

— Sia l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, che l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, hanno modificato il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, concernente il regolamento per il concorso di ammissione in magistratura. Di detti due articoli, quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1965 ha sostituito l'art. 12, mentre quello del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 1949 ha sostituito l'articolo 8. Si riporta il testo dei due articoli:

Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 (sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):

« Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.

Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della commissione ed il segretario.

Detto piego non può essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come è stabilito dal precedente comma 2.

Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.

Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternità nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.

Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalità indicate nel secondo comma.

Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario ».

Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 (sostitutivo dell'art. 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):

« Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano più di trecento, il presidente, sentiti i commissari, può formare tre sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario più anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa sottocommissione.

Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.

La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.

Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.

Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.

Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.

Se la commissione è divisa in sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la deliberazione della sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria ».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1054):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 10 dicembre 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 29 gennaio 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 27 marzo 1985.

*Camera dei deputati* (atto n. 2748):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 aprile 1985.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 17 aprile 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **153**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 559 - l'ultimo comma, concernente l'iscrizione al corso di laurea in musicologia degli studenti provenienti da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato, è soppresso e sostituito come segue:

Art. 559 (ultimo comma). — Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno, o per un biennio, o per un triennio, o per un quadriennio.

Art. 561 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma di paleografia e filologia musicale l'insegnamento contrassegnato con il numero 12) è soppresso e sostituito con l'insegnamento di « semiologia della musica I (biennale) ». Inoltre è inserito il nuovo insegnamento di « semiologia della musica II (biennale) » che viene contrassegnato con il numero 13), con il conseguente scorrimento della numerazione dell'insegnamento successivo.

Nell'ultimo comma, la seguente frase: « Gli studenti sprovvisti di diploma rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame. » è soppressa e sostituita come segue: « Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno o per un biennio. Le stesse norme si applicano anche agli studenti iscritti al corso ad indirizzo storico-didattico, di cui all'articolo seguente ».

Art. 563 - l'ultimo comma, concernente norme relative agli insegnamenti del corso speciale storico-didattico della scuola di paleografia e filologia musicale, è modificato come segue: la prima riga è soppressa e così sostituita: « Tutti i corsi pluriennali comportano un distinto esame al termine di ogni anno di corso ».

Nella seconda riga, l'espressione: « Solo i corsi di storia ... » è modificata in: « I corsi di storia ... ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti addì* 15 *aprile* 1985

*Registro n.* 23 *Istruzione, foglio n.* 213

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 marzo 1985.

**Modificazione alla tabella allegata all'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1976 concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319, recante modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forensi.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Sentito il Consiglio nazionale forense e il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Decreta:

*Articolo unico*

La tabella allegata all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 27 aprile 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976), è così modificata:

| Collegi elettorali | Numero iscritti per distretto di corti di appello | Numero iscritti del collegio | Numero dei delegati |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Bologna | 2121 | 2121 | 2 |
| L'Aquila | 749 | 1429 | 2 |
| Ancona | 680 | | |
| Roma | 5273 | 5273 | 5 |
| Napoli | 3777 | 3777 | 4 |
| Salerno | 766 | 1436 | 2 |
| Cagliari | 670 | | |

Roma, addì 27 marzo 1985

*Il Ministro*: MARTINAZZOLI

(2255)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 aprile 1985.

**Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Comune », in Capua, e della nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1984, con il quale la società cooperativa a r.l. « La Comune », con sede in Capua (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ferraresi Renato, nato a Casagiove (Caserta) il 1° gennaio 1940, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 9-13 gennaio 1984 con la quale la cooperativa « La Comune » è stata dichiarata fallita;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla revoca del suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 novembre 1984, con il quale la società cooperativa a r.l. « La Comune », con sede in Capua (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Ferraresi Renato, nato a Casagiove (Caserta) il 1° gennaio 1940, ne è stato nominato commissario liquidatore, è revocato.

Roma, addì 5 aprile 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2194)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1985.

**Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dal presidente pro tempore dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, in data 4 novembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 27 aprile 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1975, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato alle attività di:

*a*) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

*b*) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di oculistica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

I sanitari per le operazioni di prelievo sono:

Alfonso prof. Gian Franco, primario;

Calvi Zampetti dott. Aurelio, aiuto;

Bonora dott. Franco, aiuto;

Boselli dott. Antonio, aiuto;
Marsili dott. Maria Teresa, aiuto;
Conte dott. Carlo, assistente;
Moro dott. Giovanna, assistente;
Piozzi dott. Elena, assistente;
Seidenari dott. Patrizio, assistente.

I sanitari per le operazioni di trapianto sono:

Alfonso prof. Gian Franco, primario;
Calvi Zampetti dott. Aurelio, aiuto;
Marsili dott. Maria Teresa, aiuto;
Boselli dott. Antonio, aiuto;
Bonora dott. Franco, aiuto.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga per tempo inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea.

Art. 6.

Il presidente pro tempore dell'ospedale Niguarda Ca Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1985

*Il Ministro*: DEGAN

(2208)

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 marzo 1985.

**Sostituzione degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 recante: « Determinazione delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1983), emanato di concerto con il Ministro del tesoro, contenente « Norme di attuazione dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria »;

Considerata la necessità di sostituire gli articoli 5 e 6 del suddetto decreto;

Decreta:

Gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. (*Documentazione di spesa*). — Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere agli istituti finanziatori idonea documentazione di spesa, consistente in fatture e/o documenti fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autentica, relativa ai programmi editoriali approvati.

E' consentito altresì documentare le spese con:

*a*) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa, sempre che siano precisate le componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle spese ai programmi editoriali approvati, e che la conformità ai documenti originali, regolarmente saldati, e la registrazione degli stessi nei libri contabili obbligatori, risulti da attestato notarile o da dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante della impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista;

*b*) elaborati di contabilità industriale o aziendale, anche ottenuti con mezzi meccanografici, sempre che contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle componenti tecniche ed economiche che concorrono alla specifica imputazione delle stesse ai programmi editoriali approvati. In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese e i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente i programmi editoriali approvati e che delle forniture è stato effettuato il saldo.

Per i costi interni, la relativa configurazione è effettuata avuto riguardo alle spese di produzione e di distribuzione. Le imprese beneficiarie debbono presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, dalla quale risultino le spese effettivamente sostenute, riferite alle opere oggetto dei programmi approvati, desumibili da elementi di contabilità aziendale rapportata alle registrazioni effettuate sui libri contabili obbligatori, nonché i criteri seguiti per la loro determinazione;

*c*) i costi di distribuzione sono determinati nella misura del 30% del prezzo di vendita e il calcolo è effettuato con riferimento alle tirature accertate al netto della resa forfettizzata nella misura del 15%. Per le vendite rateali sono determinati nella misura del 60% del prezzo di vendita ed il calcolo è effettuato con riferimento alle copie cedute dall'editore debitamente documentate.

Le spese che, in base alla documentazione di cui al presente articolo, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni stesse.

La documentazione di cui al presente articolo è conservata in copia presso gli archivi degli istituti o aziende di credito ed è trasmessa al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione X Editoria, su richiesta dello stesso.

Gli istituti o aziende di credito trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione X Editoria, dichiarazioni sullo stato di realizzazione dei programmi editoriali sulla base della relativa documentazione di spesa esibita dalle imprese a fronte delle erogazioni effettuate, nonché sulla entità delle erogazioni medesime.

Art. 6. (*Modalità di erogazione del finanziamento*). — L'erogazione del finanziamento viene effettuata sulla

base dello stato di avanzamento dei programmi editoriali approvati in proporzione all'ammontare delle spese previste.

L'istituto di credito ha facoltà di effettuare l'erogazione nella proporzione del 50% delle spese sostenute, anche se la stessa è superiore alla proporzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi in cui il completamento dell'erogazione avviene prima della realizzazione dei suddetti programmi, l'impresa finanziata è tenuta a comprovare la suddetta realizzazione entro i termini previsti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1985

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali*
GULLOTTI

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *aprile* 1985
*Registro n.* 10 *Beni culturali, foglio n.* 274

**(2235)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 aprile 1985.

**Ripartizione del contingente GATT 1985 di carne bovina congelata.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 13, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1954, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 105 del Consiglio del 14 gennaio 1985 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune;

Considerata l'opportunità di evitare una eccessiva polverizzazione del contingente al fine di assicurare una ripartizione adeguata sotto il profilo economico;

Tenuto conto della funzione di approvvigionamento del mercato svolto dagli importatori che induce a considerare favorevolmente l'operatività con i Paesi terzi dimostrata mediante idonea documentazione ufficiale;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione della quota del contingente comunitario assegnata all'Italia in base all'art. 2 del citato regolamento C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

Le importazioni di carni bovine congelate, nei limiti di tonnellate 14.270, assegnate all'Italia in base al regolamento (CEE) n. 105 del 14 gennaio 1985, sono subordinate alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, in base alle modalità previste dai regolamenti (CEE) n. 2377 del 4 settembre 1980 e n. 3183 del 3 dicembre 1980.

Art. 2.

I certificati di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere richiesti a seguito di specifica comunicazione di questa amministrazione con la quale verrà indicata la quota assegnata ai richiedenti ammessi.

Art. 3.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente di cui all'art. 1 del presente decreto:

*a*) il Ministero della difesa il quale dovrà indicare nella domanda i nominativi ai quali sono stati trasmessi, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, i diritti derivanti dal titolo di importazione rilasciato a fronte della quota assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1984, in quanto l'operatività relativa a queste forniture viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

*b*) i comuni, i quali debbono dichiarare gli scopi per i quali intendono ottenere un'assegnazione di carne bovina congelata, nonché indicare le organizzazioni o strutture pubbliche o private attraverso le quali intendono realizzare le operazioni di importazione. Essi devono indicare, altresì, i nominativi a favore dei quali, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980 sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota a loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1984, in quanto la operatività relativa a queste importazioni viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

*c*) gli enti comunali di consumo, i quali devono presentare, unitamente alla domanda, un'attestazione del sindaco, dalla quale risulti che essi sono titolari di spacci per la vendita al minuto di carni congelate. Essi devono, altresì, indicare i nominativi a favore dei quali a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 3183 del 3 dicembre 1980, sono stati trasmessi i diritti derivanti dai titoli di importazione rilasciati a fronte della quota a loro assegnata in occasione della ripartizione del contingente GATT 1984, in quanto la operatività relativa a queste importazioni viene valutata ai sensi del successivo art. 4;

*d*) le cooperative e i consorzi di allevatori che hanno esercitato per almeno sei mesi, nel corso del 1984, attività di acquisto, di macellazione e di vendita di carne bovina. Le cooperative ed i consorzi devono allegare alla domanda un'attestazione, rilasciata dalla prefettura competente, nel corso del 1985, da cui risulti l'iscrizione nel registro delle cooperative e l'effettiva attività svolta. Le prefetture dovranno, inoltre, esplicitamente attestare se le cooperative o i consorzi esercitano effettivamente attività di acquisto, macellazione e vendita di carne bovina.

Gli stessi enti, devono, inoltre, allegare alla domanda l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, nonché copia della dichiarazione annuale IVA relativa al 1984 e copia autenticata del riepilogativo IVA mensile del

1984. Le stesse cooperative o consorzi dovranno dimostrare di essere state costituite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Se le cooperative hanno aderito a consorzi, dovranno altresì dimostrare la loro adesione, che in ogni caso dovrà risalire a data anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto;

*e*) le imprese in grado di documentare di esplicare attività commerciale o industriale nel settore delle carni bovine congelate. Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato, rilasciato nel corso del 1985 dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività del richiedente nel settore delle carni bovine.

Dovranno, altresì, obbligatoriamente, allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1984.

La presentazione del certificato è richiesta anche se lo stesso sia stato presentato per altri similari contingenti, o, comunque, esibito in precedenza al Ministero del commercio con l'estero. Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare della ditta cui dovrà essere intestato l'atto. Qualora si tratti di società di capitali, ovvero sia stato istituito un rapporto di rappresentanza, tale rapporto dovrà essere documentato mediante una procura notarile oppure a mezzo delega, debitamente autenticata;

*f*) gli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate. Gli esercenti debbono allegare alla domanda, debitamente firmata, come alla precedente lettera *e*), un'attestazione del comune nel quale viene svolta l'attività di vendita al dettaglio, dalla quale risulti che il richiedente esercita la vendita al dettaglio delle carni bovine congelate e che l'esercizio di vendita è tuttora aperto al pubblico. Tale attestazione dovrà essere presentata in originale e conforme al modello allegato. Attestazioni difformi da quella prescritta non saranno prese in considerazione.

Inoltre, gli esercenti debbono obbligatoriamente allegare alla domanda copia della dichiarazione IVA annuale relativa al 1984.

Le copie delle citate dichiarazioni IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione: « il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA ».

Tali dichiarazioni dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente.

Art. 4.

Le domande presentate dalle imprese che esplichino attività commerciale o industriale, ai fini di una migliore valutazione, possono essere corredate:

delle bolle doganali nazionali (in originale o in fotocopia autenticata) comprovanti le importazioni di carni bovine congelate effettuate nel 1984 da Paesi terzi. Di ogni bolla deve essere, altresì, presentata copia.

La documentazione deve essere completata da una distinta, in duplice copia, firmata dal titolare dell'impresa o da un suo legale rappresentante, che deve riportare il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale ed il codice di statistica, il tipo di carne e la quantità effettivamente importata, espressa in carne disossata, tenendo presente che 100 kg di carne con osso equivalgono a 77 kg di carne disossata, e/o da copie fotostatiche dei moduli A/import (recto e verso) emessi dai vari istituti di credito abilitati, da cui risultino gli scarichi doganali effettuati esclusivamente con dichiarazione di importazione definitiva mod. A/7 e/o A/46 emesse nel 1984 per carne bovina congelata da Paesi terzi con esclusione quindi di tutte le operazioni « di transito » e/o « forniture di bordo » e/o « temporanea importazione » e/o similari.

Dette fotocopie dei moduli valutari dovranno essere autenticate « per copia conforme all'originale » dagli istituti bancari emittenti ed evidenziare nel « verso » gli scarichi doganali effettuati nel 1984 dalle dogane italiane.

La documentazione dovrà inoltre essere completata da una distinta in duplice copia, redatta e firmata dall'operatore interessato e dagli istituti bancari che hanno emesso i moduli valutari.

Nella distinta dovranno essere riportati i seguenti dati:

numero e data del mod. A/import;

Paese di origine della carne importata;

ragione e sede sociale dell'importatore italiano;

ragione e sede sociale dell'esportatore estero, beneficiario del pagamento in valuta;

tipo di carne bovina congelata importata (disossata o con osso) con l'indicazione della relativa voce doganale e numero di statistica;

la quantità espressa in chilogrammi complessivamente scaricata per ogni modulo valutario, nel 1984 con bollette mod. A/7 e/o A/46.

Qualora l'importo dell'operazione sia inferiore a lire 5.000.000 e non ha, quindi, dato luogo all'emissione del benestare bancario, in sostituzione può essere presentata apposita dichiarazione bancaria.

Art. 5.

Le domande per partecipare alla ripartizione del contingente redatte nei modi d'uso, su carta da bollo, devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Oltre tale termine non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande inoltrate a meno che non sia stata espressa riserva in domanda; in tal caso la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre i successivi quindici giorni dal termine di scadenza citato.

Art. 6.

La ripartizione del contingente verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

*A*) 10% pari a tonn. 1.427 al Ministero della difesa;

*B*) 15% pari a tonn. 2.140,500 ai comuni ed agli enti comunali di consumo suddiviso come segue:

1) 2/3 pari a tonn. 1.427 in relazione al numero degli abitanti;

2) 1/3 pari a tonn. 713,500 in relazione alle quantità di carni bovine congelate effettivamente vendute nel 1984.

In proposito, i comuni e gli enti comunali di consumo dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del sindaco, il quale, sotto la sua responsabilità, dovrà attestare che i quantitativi di carne bovina congelata, attri-

buita a valere sul contingente GATT 1984, sono stati venduti al dettaglio attraverso strutture pubbliche o private;

C) 75% pari a tonn. 10.702,500, suddiviso come segue:

1) 5% pari a tonn. 535,125 alle cooperative ed ai consorzi di allevatori, da attribuire nel modo seguente:

30% pari a tonn. 160,538, quale quota base ripartita in parti uguali tra tutti i richiedenti ammessi;

70% pari a tonn. 374,587, da ripartire in base all'IVA pagata all'aliquota del 15% quale risulta dal conto vendite della dichiarazione annuale;

2) 95% pari a tonn. 10.167,375 alle imprese commerciali o industriali e agli esercenti la vendita al dettaglio di carni bovine congelate, suddiviso come segue:

30% pari a tonn. 3.050,213 da attribuire in parti uguali ai richiedenti ammessi alla ripartizione;

70% pari a tonn. 7.117,162 in proporzione alla quantità di carne bovina congelata importata dai paesi terzi nel 1984, documentata come prevista dal precedente art. 4.

Art. 7.

Le quote contingentali di cui al precedente articolo, lettera C), che dal piano di riparto risultano inferiori a tonn. 5 non saranno attribuite. Tuttavia in caso di domande presentate da soci aderenti a cooperative costituite con lo scopo di procedere ad acquisti collettivi, o da cooperative di allevatori aderenti a consorzi, il quantitativo da attribuire alle cooperative o ai consorzi stessi risulterà dalla somma delle quantità spettanti a ciascun socio.

Le domande dei singoli soci, complete della documentazione di cui all'art. 3, potranno essere presentate anche per il tramite delle cooperative o dei consorzi cui gli stessi aderiscono. Nel caso in cui le domande vengano presentate singolarmente, i richiedenti devono, a pena di nullità, indicare le cooperative o i consorzi cui hanno aderito.

Le citate cooperative o consorzi dovranno, comunque, esibire l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci, debitamente sottoscritto dal presidente.

Tutti i richiedenti devono indicare nella domanda il proprio numero di codice fiscale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1985

*Il Ministro*: CAPRIA

ALLEGATO

(Su carta intestata del comune)

COMUNE DI . . . . . . . .

Si attesta che la ditta . . . . . . . . esercita la vendita al dettaglio di carni bovine congelate e che lo spaccio sito in via . . . . . . . . è tuttora aperto al pubblico.

Data e timbro

*Il sindaco*

(2234)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco dei centri di cardiostimolazione di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1984 concernente la: « Normativa per la registrazione degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (Pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi ».**

| | |
|---|---|
| Ancona | Ospedale « G.M. Lancisi » - II Divisione cardiologica |
| Ancona | I.N.R.C.A. - Centro di patologia cardiovascolare e dell'ipertensione arteriosa |
| Alessandria | Ospedale civile - Unità di cura intensiva coronarica |
| Bari | Centro di elettrostimolazione - Policlinico dell'Università - Istituto di cardiochirurgia |
| Bergamo | Ospedali riuniti - Divisione di cardiologia |
| Bologna | Cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi - Policlinico S. Orsola |
| Bolzano | Ospedale generale regionale - Divisione di cardiologia e servizio di fisiopatologia cardiovascolare |
| Brescia | Ospedali civili - Divisione di cardiologia |
| Catania | Ospedale Garibaldi - Divisione di cardiologia - Centro controllo ed impianto Pacemakers |
| Ferrara | Arcispedale S. Anna - Divisione di cardiologia |
| Firenze | Arcispedale S. Maria Nuova - Divisione di cardiochirurgia |
| Genova | Ospedale S. Martino - I Divisione cardiologica |
| Genova | Istituto Giannina Gaslini - Centro cardiologia |
| Legnago | Unità sanitaria locale n. 28 - Presidio ospedaliero - Divisione di cardiologia |
| Livorno | U.S.L. n. 13 Area Livornese - Unità terapia intensiva cardiologica |
| Lucca | Ospedale Campo di Marte |
| Milano | Ospedale Maggiore - Servizio di cardiologia - Laboratorio di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca |
| Milano-Niguarda | Ospedale Cà Granda - Centro di cardiochirurgia « De Gasperis » |
| Modena | Ospedale civile - Servizio di cardiologia |
| Napoli | Ospedale V. Monaldi - Sezione di elettrostimolazione cardiaca |
| Novara | Ospedale Maggiore - Divisione di cardiologia |
| Padova | Università degli studi - Servizio di elettrostimolazione cardiaca - Centro cardiopatie operabili |
| Pisa | Ente ospedaliero - Istituto di patologia speciale medica I |
| Reggio Emilia | Arcispedale S. Maria Nuova - Divisione di cardiologia |
| Rho | Ente ospedaliero di Rho - Divisione di cardiologia |

| | |
|---|---|
| Rimini | Ospedale degli infermi - U.S.L. n. 40 - Servizio di cardiologia in utic |
| Roma | Ospedale S. Filippo Neri - Ente ospedaliero regionale Trionfale-Cassia - Divisione di cardiologia |
| Roma | Ospedale S. Camillo - Divisione di cardiologia - Servizio di elettrostimolazione |
| Roma | Policlinico Umberto I - Istituto di anestesiologia e rianimazione - Servizio autonomo di elettrostimolazione cardiaca |
| Torino | Università di Torino - c/o Ospedale Molinette - Cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare |
| Trento | Istituto ospedaliero regionale di Trento - Divisione di cardiologia e centro aritmologico |
| Treviso | Ospedale generale regionale - Divisione di cardiologia |
| Trieste | Ospedale Maggiore - Divisione di cardiologia |
| Udine | Ospedale generale regionale - Istituto di cardiologia - Laboratorio di elettrofisiologia ed elettrostimolazione |
| Varese | Ospedale regionale fondazione E. e S. Macchi - Divisione di cardiologia |
| Venezia | Ospedale Giustinian - Divisione di cardiologia |
| Verona | Istituti ospedalieri - Divisione clinicizzata e cattedra di cardiologia della Università degli studi |
| Vicenza | Ospedale Grande degli Infermi - Divisione di cardiologia |

(2211)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia L'Unione a r.l., in Savona, costituita per rogito Marchese in data 25 ottobre 1963, rep. 31021/4917, reg. soc. 3724;

società cooperativa edilizia Pietralba a r.l., in Savona, costituita per rogito Zanobini in data 1° febbraio 1973, rep. 73735, reg. soc. 4924;

società coperativa edilizia C.O.E.D.I.S. - Cooperativa Operaia Edilizia Dipendenti Italsider Savona a r.l., in Savona, costituita per rogito Marchese in data 28 luglio 1964, rep. 33473/5352, reg. soc. 3818;

società cooperativa edilizia degli Alberi a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 13 novembre 1971, rep. 19072/5203, reg. soc. 4709;

società cooperativa edilizia delle Rose a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 16 novembre 1971, rep. 19094/5212, reg. soc. 4717;

società cooperativa edilizia C.E.D.E.S. - Cooperativa edilizia dipendenti E.N.E.L. - Savona a r.l., in Savona, costituita per rogito di Giovanni in data 22 novembre 1963, rep. 19232, reg. soc. 3826;

società cooperativa edilizia Personale della ragioneria provinciale dello Stato di Savona a r.l., in Savona, costituita per rogito Marchese in data 23 marzo 1964, rep. 32252, reg. soc. 3793;

società cooperativa edilizia Liguria Nostra a r.l., in Savona, costituita per rogito Morelli in data 26 novembre 1971, rep. 25271, reg. soc. 4776;

società cooperativa edilizia delle Camelie a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 16 novembre 1971, rep. 19097/5213, reg. soc. 4715;

società cooperativa edilizia Stella Alpina a r.l., in Savona, costituita per rogito Marchese in data 23 ottobre 1963, rep. 31006/4913, reg. soc. 3726;

società cooperativa edilizia Centauri a r.l., in Savona, costituita per rogito Bianchi in data 9 novembre 1962, rep. 23132/3491, reg. soc. 3611;

società cooperativa edilizia San Giuseppe a r.l., in Savona, costituita per rogito Motta in data 14 giugno 1972, rep. 20832/5711, reg. soc. 4804;

società cooperativa edilizia S. Caterina di Alassio a r.l., in Alassio (Savona), costituita per rogito Airaldi in data 4 dicembre 1955, rep. 14085, reg. soc. 2065;

società cooperativa di produzione e lavoro Bagnini di Salvamento del Golfo a r.l., in Alassio (Savona), costituita per rogito Cauli in data 21 gennaio 1972, rep. 6671, reg. soc. 4746;

società cooperativa edilizia Aldebaran a r.l., in Albisola Superiore (Savona), costituita per rogito Lepri in data 5 luglio 1973, rep. 14425, reg. soc. 5035;

società cooperativa edilizia Aurelia a r.l., in Alassio (Savona), costituita per rogito Sibelli in data 31 gennaio 1978, rep. 71972, reg. soc. 6087;

società cooperativa edilizia indivisa comprensoriale Prealpi a r.l., in Carcare (Savona), costituita per rogito di Giovanni in data 8 dicembre 1972, rep. 51696, reg. soc. 4905;

società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Lasagna in data 28 novembre 1972, rep. 3562/1494, reg. soc. 4913;

società cooperativa edilizia Società cooperativa mutua edilizia - Guardie forestali a r.l., in Cairo Montenotte (Savona), costituita per rogito Hervè in data 23 dicembre 1972, rep. 53120, reg. soc. 4938;

società cooperativa edilizia urbanistica residenziale Finale Ligure a r.l. a proprietà indivisa, in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Motta in data 20 gennaio 1976, rep. 2700, reg. soc. 5539;

società cooperativa edilizia La Pineta a r.l., in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Allegri in data 19 luglio 1975, rep. 16072, reg. soc. 5467;

società cooperativa mista Radio Tele Sky Lab. Soc. a r.l., in Varazze (Savona), costituita per rogito Motta in data 13 novembre 1977, rep. 29250, reg. soc. 6012.

(2119)

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenchi n. 2 e n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 DP. — Data: 15 dicembre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma. — Intestazione: Zanaboni Tullio legale rappresentante della Cedacrinord S.p.a., con sede in Collecchio. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 mod. 25/A DP. — Data: 1° aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cianci Elena, nata a Roma il 3 giugno 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1862)

# MINISTERO DEL TESORO

N. 78

**Corso dei cambi del 22 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1908 — | 1908 — | 1907,90 | 1908 — | — | 1906,50 | 1907,75 | 1908 — | 1908 — | — |
| Marco germanico . | 639,51 | 639,51 | 639,40 | 639,51 | — | 639,83 | 639,40 | 639,51 | 639,51 | — |
| Franco francese | 209,32 | 209,32 | 209,50 | 209,32 | — | 209,48 | 209,30 | 209,32 | 209,32 | — |
| Fiorino olandese . | 564,18 | 564,18 | 565 — | 564,18 | — | 565,39 | 564,69 | 564,18 | 564,18 | — |
| Franco belga . | 31,694 | 31,694 | 31,73 | 31,694 | — | 31,72 | 31,712 | 31,694 | 31,694 | — |
| Lira sterlina . | 2456,90 | 2456,90 | 2458 — | 2456,90 | — | 2460,90 | 2457 — | 2456,90 | 2456,90 | — |
| Lira irlandese | 1998 — | 1998 — | 2001 — | 1998 — | — | 2002,20 | 1999,50 | 1998 — | 1998 — | — |
| Corona danese . | 177,74 | 177,74 | 178 — | 177,74 | — | 177,21 | 177,77 | 177,74 | 177,74 | — |
| Dracma | 14,71 | 14,71 | 14,65 | 14,71 | — | — | 14,682 | 14,71 | 14,71 | — |
| E.C.U. | 1428,75 | 1428,75 | 1431,28 | 1428,75 | — | 1431,77 | 1429,40 | 1428,75 | 1428,75 | — |
| Dollaro canadese . | 1414,30 | 1414,30 | 1414 — | 1414,30 | — | 1410,77 | 1414,40 | 1414,30 | 1414,30 | — |
| Yen giapponese . | 7,69 | 7,69 | 7,71 | 7,69 | — | 7,70 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | — |
| Franco svizzero . | 766,32 | 766,32 | 768,25 | 766,32 | — | 768,97 | 768,26 | 766,32 | 766,32 | — |
| Scellino austriaco . | 90,93 | 90,93 | 91,05 | 90,93 | — | 91,07 | 90,96 | 90,93 | 90,93 | — |
| Corona norvegese . | 219,46 | 219,46 | 219,75 | 219,46 | — | 219,41 | 219,49 | 219,46 | 219,46 | — |
| Corona svedese . . . | 217,53 | 217,53 | 217,75 | 217,53 | — | 217,60 | 217,84 | 217,53 | 217,53 | — |
| FIM . . . . | 304,19 | 304,19 | 304,50 | 304,19 | — | 303,22 | 304,37 | 304,19 | 304,19 | — |
| Escudo portoghese . | 11 — | 11 — | 11,20 | 11 — | — | 11,19 | 11,22 | 11 — | 11 — | — |
| Peseta spagnola . | 11,407 | 11,407 | 11,43 | 11,407 | — | 11,46 | 11,406 | 11,407 | 11,407 | — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 aprile 1985**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . | 1907,875 |
| Marco germanico . . . | 639,455 |
| Franco francese . | 209,310 |
| Fiorino olandese . . | 564,435 |
| Franco belga . . . | 31,703 |
| Lira sterlina . . . . . | 2456,95 |
| Lira irlandese . . | 1998,750 |
| Corona danese . . . . . | 177,755 |
| Dracma . . . . . | 14,696 |
| E.C.U. . . . . . . . | 1429,070 |
| Dollaro canadese . . | 1414,350 |
| Yen giapponese . . . | 7,690 |
| Franco svizzero . . . | 768,290 |
| Scellino austriaco . . | 90,945 |
| Corona norvegese . . . | 219,475 |
| Corona svedese . . | 217,685 |
| FIM . | 304,280 |
| Escudo portoghese | 11,110 |
| Peseta spagnola . . | 11,406 |

**Media dei titoli del 22 aprile 1985**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . . . . | 56,850 |
| Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . | 98 — |
| » 6 % » » 1971-86 . | 95,450 |
| » 6 % » » 1972-87 . | 92,950 |
| » 9 % » » 1975-90 . | 91,700 |
| » 9 % » » 1976-91 . | 91,500 |
| » 10 % » » 1977-92 . | 95,250 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 94,600 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 87,500 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . | 94,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % . | 101,400 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % . | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 . | 91,125 |
| » » » Ind. ENI 1- 8-1988 . | 103,400 |
| » » » » EFIM 1- 8-1988 | 103 — |
| » » » » 1- 5-1983/85 . | 100 — |
| » » » » 1- 6-1983/85 . | 100,150 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 101 — |
| » » » » 1- 3-1982/86 . | 101,625 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 102 — |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 102,200 |
| » » » » 1- 7-1982/86 . | 101,800 |
| » » » » 1- 8-1982/86 . | 101,700 |
| » » » » 1- 9-1982/86 . | 101,600 |
| » » » » 1-10-1982/86 . | 101,775 |
| » » » » 1-11-1982/86 . | 101,950 |
| » » » » 1-12-1982/86 . | 102,150 |
| » » » » 1- 7-1983/86 . | 100,700 |
| » » » » 1- 8-1983/86 . | 100,675 |
| » » » » 1- 9-1983/86 . | 100,750 |
| » » » » 1-10-1983/86 . | 100,675 |
| » » » » 1- 1-1983/87 . | 102.300 |
| » » » » 1- 2-1983/87 . | 102,650 |
| » » » » 1- 3-1983/87 . | 102,800 |
| » » » » 1- 4-1983/87 . | 102,300 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 5-1983/87 . | 102,500 |
| » » » » 1- 6-1983/87 . | 102,250 |
| » » » » 1-11-1983/87 . | 101,350 |
| » » » » 1-12-1983/87 . | 101,075 |
| » » » » 1- 7-1983/88 . | 103,100 |
| » » » » 1- 8-1983/88 . | 103,100 |
| » » » » 1- 9-1983/88 . | 102,850 |
| » » » » 1-10-1983/88 . | 102,750 |
| » » » » 1-11-1983/88 . | 102,850 |
| » » » » 1- 1-1984/88 . | 101,400 |
| » » » » 1- 2-1984/88 . | 101,350 |
| » » » » 1- 3-1984/88 . | 101,150 |
| » » » » 1- 4-1984/88 . | 101 — |
| » » » » 1- 5-1984/88 . | 100,600 |
| » » » » 1- 6-1984/88 . | 100,800 |
| » » » » 1-12-1983/90 . | 103,950 |
| » » » » 1- 1-1984/91 . | 104,050 |
| » » » » 1- 2-1984/91 . | 104,200 |
| » » » » 1- 3-1984/91 . | 102,550 |
| » » » » 1- 4-1984/91 . | 102,100 |
| » » » » 1- 5-1984/91 . | 102,100 |
| » » » » 1- 6-1984/91 . | 102,475 |
| » » » » 1- 7-1984/91 . | 101,625 |
| » » » » 1- 8-1984/91 . | 101,575 |
| » » » » 1- 9-1984/91 . | 101,575 |
| » » » » 1-10-1984/91 . | 101,150 |
| Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 . | 99,975 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 . | 100,350 |
| » » » 17 % 1-10-1985 . | 101,150 |
| » » » 16 % 1- 1-1986 . | 101 — |
| » » » 14 % 1- 4-1986 . | 100,200 |
| » » » 13,50 % 1- 7-1986 . | 100,200 |
| » » » 13,50 % 1-10-1986 . | 100,275 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 . | 98,300 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 111,950 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 109,725 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 104,950 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.** (Deliberazione 1° marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 1 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 10 gennaio e 19 febbraio 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sottindicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. A.D.S. - ACCIAIERIE DEL SUD S.P.A. DI NAPOLI.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimenti: Casoria (Napoli) e Giulianova Lido (Teramo);

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: 51.000 t/a;

*b*) laminati: 50.000 t/a;

impianti da sopprimere: Casoria: forno fusorio ad arco da 18/20 t, installato nel 1971; Giulianova Lido: impianto di laminazione per tondo c.a., installato nel 1979;

occupazione al 31 dicembre 1983: Casoria: 240 unità lavorative; Giulianova Lido: 24 unità lavorative;

entità del contributo: 3.627 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.377 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 2.250 milioni di lire.

La società effettuerà investimenti nello stabilimento di Casoria.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.000 milioni di lire;

entità del contributo: 1.500 milioni di lire.

2. FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA S.P.A. DI ROMA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimenti: Pantano Borghese - Roma;

capacità produttiva da sopprimere: 10.380 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: un forno di riscaldo da 10 t, otto gabbie di diametro 260, una placca di raffreddamento, installati nel 1973-74;

occupazione al 31 dicembre 1983: 30 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 280,260 milioni di lire.

La società non ha presentato programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

3. F.I.L. - FABBRICA ITALIANA LAMIERE S.P.A. DI GENOVA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Genova-Pontedecimo;

capacità produttiva da sopprimere: 10.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: un laminatoio, installato nel 1964, compresi una gabbia duo Schloeman ed un forno di riscaldo, installati nel 1979;

occupazione al maggio 1984: 42 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 450 milioni di lire.

La società intende sostituire l'attuale forno di riscaldo con altro di minore capacità.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal Comitato tecnico: 3.800 milioni di lire;

entità del contributo: 300 milioni di lire.

4. FERRIERA VALSABBIA DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo Sabbio Chiese (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 100.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: un impianto di laminazione, installato nel 1973, costituito da un forno a spinta, trio sbozzatore, treno intermedio e treno finitore;

occupazione al maggio 1984: 304 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.500 milioni di lire.

La società effettuerà investimenti nello stabilimento di Odolo.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.330 milioni di lire;

entità del contributo: 1.800 milioni di lire.

5) FERRIERA DI ROÈ VOLCIANO S.P.A. DI ROÈ VOLCIANO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Roè Volciano (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 90.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: un laminatoio installato nel 1961 ed un laminatoio installato nel 1982;

occupazione all'aprile 1984: 71 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.480 milioni di lire.

Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica. La società non ha presentato programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

6. OFFICINE F.LLI BERTOLI FU ROBERTO S.P.A. DI UDINE.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Udine;

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: 95.000 t/a;

*b*) laminati: 111.942 t/a;

impianti da sopprimere: un forno elettrico TIBB da 30 t, installato nel 1971 ed un laminatoio 700/500, installato nel 1967-71;

occupazione al giugno 1983: 466 unità lavorative;

entità del contributo: 7.602,390 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 2.565 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.037,390 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento nel settore fonderia per getti in acciaio speciale e nel settore produzione di ghisa.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.000 milioni di lire;

entità del contributo: 2.000 milioni di lire.

7. ILFO S.P.A. DI ODOLO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Odolo (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: 55.000 t/a;

*b*) laminati: 90.000 t/a;

impianti da sopprimere: un forno con colata continua, installato nel 1965 e un laminatoio per tondo per c.a., installato nel 1972;

occupazione al maggio 1984: 186 unità lavorative;

entità del contributo: 5.535 milioni di lire secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.485 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 4.050 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento da effettuare nei reparti acciaieria, laminazione, ceramizzazione tubi di ferro e servizi.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.400 milioni di lire;

entità del contributo: 2.700 milioni di lire.

8. PIETRA ACCIAIERIE TUBIFICI S.P.A. DI BRESCIA.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Brescia;

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: 180.000 t/a;

*b*) laminati: 170.000 t/a;

impianti da sopprimere: due forni fusori elettrici ad arco trifase da 33 t, installati nel 1961 e due treni di laminazione 280 e 480 con i rispettivi forni di riscaldo da 25 e 30 t/h installati nel 1961 e nel 1960-67;

occupazione al maggio 1984: 898 unità lavorative;

entità del contributo: 12.510 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.860 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 7.650 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimento nel reparto acciaieria, colata continua e tubificio.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 10.469 milioni di lire;

entità del contributo: 3.060 milioni di lire.

9. ACCIAIERIE FERRIERE DEL TANARO S.P.A. DI LESEGNO (CUNEO).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Lesegno (Cuneo);

capacità produttiva da sopprimere: 150.000 t/a di acciaio grezzo;

impianti da sopprimere: forno elettrico ad arco, installato nel 1976-78;

occupazione al 1983: 438 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 6.750 milioni di lire.

La società intende utilizzare il contributo per la realizzazione degli investimenti indicati nel programma della SEII.

b) *Parte relativa al reinvestimento*: (—).

10. NUOVA FERROSIDER S.P.A., DI OSPITALETTO BRESCIANO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Ospitaletto Bresciano (Brescia);

capacità produttive da sopprimere: 80.000 t/a di laminati risultanti dalla differenza di 100.000 t/a soppressi e 20.000 t/a di nuova installazione;

impianti da sopprimere: laminatoio per laminati mercantili misti in rotoli; forno di riscaldo da 20 t/h, installato nel 1972, via di adduzione e cesoia d'emergenza con formatore d'ansa, monoblocco 4 gabbie orizzontali più 4 gabbie verticali alternate, via d'adduzione agli aspi con impianto di raffreddamento, cesoia più 4 aspi più attrezzature varie, installati nel 1981;

occupazione al maggio 1984: 143 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 5.760 milioni di lire.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.910 milioni di lire;

entità del contributo: 1.440 milioni di lire.

11. SEII - SOCIETÀ ESERCIZI IMPIANTI INDUSTRIALI S.P.A. DI MALEGNO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Malegno (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere: 140.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: impianto di laminazione installato negli anni 1966-76;

occupazione al maggio 1984: 382 unità lavorative;

entità del contributo:

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 6.300 milioni di lire.

La società ha presentato un piano per l'ampliamento e completamento delle lavorazioni a freddo (Malegno) e per la diversificazione produttiva (Cerveno).

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 14.700 milioni di lire;

entità del contributo: 4.200 milioni di lire.

12. ACCIAIERIA E FERRIERA DEL CALEOTTO S.P.A. DI LECCO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Arlenico;

capacità produttiva da sopprimere: 50.000 t/a di laminati;

impianti da sopprimere: laminatoio Vergella con diametro da 11 a 32 mm, installato nel 1971-72;

occupazione al maggio 1984: 393 unità lavorative;

entità del contributo:

72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 3.600 milioni di lire.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: Arlenico: investimenti sull'acciaieria e sulla coda del laminatoio per 11.500 milioni di lire;

entità del contributo: 2.400 milioni di lire.

13. LUCCHINI SIDERURGICA S.P.A. DI MILANO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimenti: Casto e Settimo Torinese;

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: 110.000 t/a;

*b*) laminati: 33.000 t/a;

impianti da sopprimere:

Casto: treno di laminazione per piccoli profili, installato nel 1955-58;

Settimo Torinese: forno elettrico di 55/60 t, installato nel 1974;

occupazione al 31 dicembre 1983: Casto: 173 unità lavorative; Settimo Torinese: 222 unità lavorative;

entità del contributo: 6.435 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 4.950 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 1.485 milioni di lire.

La società ha predisposto un programma di investimenti negli stabilimenti di Sarezzo, Mura, Ospitaletto, Brescia.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.940 milioni di lire;

entità del contributo: 990 milioni di lire.

14. ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A. DI MILANO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Unione di Milano;

capacità produttiva da sopprimere:

*a*) acciaio grezzo: (—);

*b*) semilavorati: 135.000 t/a;

*c*) laminati: 25.000 t/a;

impianti da sopprimere: laminatoio Bito, installato nel 1964;

occupazione alla società al 30 aprile 1984: 8.790 unità lavorative;

entità del contributo: 7.200 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

45.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato, per un importo complessivo di 6.075 milioni di lire;

45.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 1.125 milioni di lire.

La società parteciperà alla costituzione di una nuova società con la GEPI e la Pozzi S.p.a. di Spoleto per la produzione di raccordi in ghisa ed in acciaio.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 17.830 milioni di lire;

entità del contributo: 7.680 milioni di lire.

Le imprese siderurgiche beneficiarie del contributo per smantellamento e per reinvestimento, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre l'11 marzo 1985, l'impegno a procedere alla dismissione degli impianti ed alla realizzazione degli investimenti in conformità alle indicazioni contenute nella presente delibera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 1° marzo 1985

*Il Presidente delegato*: ROMITA

(2217)

---

# CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.**

Si notifica che il giorno 15 maggio 1985 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1985:

1) 6 % S.S. EXPORT SCAD. 1° GENNAIO 1989:

*Emissione* 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

*Emissione seconda tranche* 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

*Emissione terza tranche* 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

*Emissione quarta tranche* 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

*Emissione quinta tranche* 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

*Emissione sesta tranche* 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

*Emissione settima tranche* 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

*Emissione ottava tranche* 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

2) 6 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione trentatreesima*:

Estrazione a sorte di:

n. 560 titoli di L. 50.000
» 280 titoli di » 500.000
» 392 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 560.000.000.

3) 7 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione serie C* 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 818 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 828.600.000;

*Emissione serie D* 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:

n. 1.070 titoli di L. 50.000
» 206 titoli di » 100.000
» 1.342 titoli di » 500.000
» 7.861 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.606.100.000;

*Emissione serie E* 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:

n. 571 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 100.000
» 727 titoli di » 500.000
» 2.083 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.480.050.000;

*Emissione serie F* 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:

n. 2.771 titoli di L. 100.000
» 3.637 titoli di » 500.000
» 6.232 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.327.600.000;

*Emissione serie G* 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:

n. 359 titoli di L. 100.000
» 545 titoli di » 500.000
» 2.986 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.294.400.000;

*Emissione serie H* 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:

n. 286 titoli di L. 100.000
» 527 titoli di » 500.000
» 2.178 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.470.100.000;

*Emissione serie I* 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:

n. 713 titoli di L. 100.000
» 730 titoli di » 500.000
» 1.349 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.785.300.000.

4) 7 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 38.000.000;

*Emissione terza*:

Estrazione a sorte di:

n. 142 titoli di L. 50.000
» 413 titoli di » 100.000
» 690 titoli di » 500.000
» 1.334 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.727.400.000;

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:

n. 59 titoli di L. 50.000
» 69 titoli di » 100.000
» 245 titoli di » 500.000
» 603 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 735.350.000;

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:

n. 237 titoli di L. 100.000
» 972 titoli di » 500.000
» 1.623 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.132.700.000;

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:

n. 215 titoli di L. 100.000
» 189 titoli di » 500.000
» 515 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 631.000.000;

*Emissione settima*:

Estrazione a sorte di:

n. 111 titoli di L. 100.000
» 190 titoli di » 500.000
» 862 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 968.100.000;

*Emissione ottava*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.116 titoli di L. 100.000
» 1.822 titoli di » 500.000
» 5.411 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.433.600.000;

*Emissione nona*:

Estrazione a sorte di:
n. 316 titoli di L. 100.000
» 512 titoli di » 500.000
» 2.710 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.997.600.000.

5) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
n. 61 titoli di L. 50.000
» 62 titoli di » 500.000
» 542 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 576.050.000;

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:
n. 168 titoli di L. 100.000
» 223 titoli di » 500.000
» 1.504 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.632.300.000;

*Emissione terza*:

Estrazione a sorte di:
n. 471 titoli di L. 100.000
» 692 titoli di » 500.000
» 2.458 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.851.100.000;

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:
n. 156 titoli di L. 100.000
» 348 titoli di » 500.000
» 526 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 715.600.000;

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:
n. 775 titoli di L. 100.000
» 1.088 titoli di » 500.000
» 3.483 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.104.500.000;

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:
n. 261 titoli di L. 100.000
» 294 titoli di » 500.000
» 1.097 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.270.100.000.

6) 8 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione E*:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 24.000.000;

*Emissione M*:

Estrazione a sorte di:
n. 106 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 1.626 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.692.600.000;

*Emissione N*:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2.350 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.350.100.000;

*Emissione D*:

Estrazione a sorte di:
n. 544 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 544.000.000;

*Emissione F*:

Estrazione a sorte di:
n. 555 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 555.000.000;

*Emissione H*:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 816 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 819.000.000;

*Emissione O*:

Estrazione a sorte di:
n. 36 titoli di L. 100.000
» 106 titoli di » 500.000
» 6.038 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.094.600.000.

7) 8 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione II* - 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 455 titoli di L. 100.000
» 829 titoli di » 500.000
» 4.246 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.706.000.000.

8) 8 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 203 titoli di L. 100.000
» 690 titoli di » 500.000
» 4.385 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.750.300.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 26 titoli di L. 500.000
» 1.609 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.622.000.000;

*Emissione II* - 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 7 titoli di » 500.000
» 4.397 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.401.300.000.

9) 8 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 1.497 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.512.500.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 91 titoli di » 500.000
» 1.571 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.617.300.000;

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 237.000.000.

10) 9 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione G*:

Estrazione a sorte di:
n. 309 titoli di L. 100.000
» 613 titoli di » 500.000
» 2.268 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.605.400.000;

*Emissione P*:

Estrazione a sorte di:
n. 9 titoli di L. 100.000
» 133 titoli di » 500.000
» 710 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 777.400.000;

*Emissione Q*:

Estrazione a sorte di:
n. 92 titoli di L. 500.000
» 568 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 614.000.000.

11) 9 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 331 titoli di L. 100.000
» 1.011 titoli di » 500.000
» 14.077 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.615.600.000;

*Emissione II* - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 384 titoli di L. 100.000
» 569 titoli di » 500.000
» 5.099 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.421.900.000

12) 9 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 62 titoli di L. 100.000
» 203 titoli di » 500.000
» 4.092 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.199.700.000;

*Emissione II* - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 100.000
» 493 titoli di » 500.000
» 1.092 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.361.000.000.

13) 9 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 897 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 911.300.000;

*Emissione II* - 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 219 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 224.700.000.

14) 10 % s.s. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione R*:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 100.000
» 120 titoli di » 500.000
» 840 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 903.900.000;

*Emissione H*:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500.000
» 586 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 599.200.000;

*Emissione S*:

Estrazione a sorte di:
» 11 titoli di L. 500.000
» 288 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 303.500.000;

*Emissione L*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.716 titoli di L. 1.000.000
» 272 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.076.000.000;

*Emissione T*:

Estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 211.000.000;

*Emissione M*:

Estrazione a sorte di:
n. 103 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 515.000.000;

*Emissione N*:

Estrazione a sorte di:
n. 493 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 493.000.000;

*Emissione O*:

Estrazione a sorte di:
n. 234 titoli di L. 1.000.000
» 47 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 469.000.000.

15) 10 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 267 titoli di L. 100.000
» 776 titoli di » 500.000
» 13.481 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.895.700.000;

*Emissione II* - 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 4.414 titoli di » 1.000.000
» 605 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.456.500.000;

*Emissione* 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 100.000
» 244 titoli di » 500.000
» 4.237 titoli di » 1.000.000
» 365 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.187.600.000;

*Emissione II* - 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 57 titoli di L. 500.000
» 1.418 titoli di » 1.000.000
» 395 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.421.500.000;

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.308 titoli di L. 1.000.000
» 489 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.753.000.000.

16) 10 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 1.034 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.034.100.000;

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 65 titoli di » 500.000
» 751 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 785.900.000;

*Emissione II* - 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 270.100.000;

*Emissione* 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 500.000
» 1.369 titoli di » 1.000.000
» 175 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.249.000.000;

*Emissione II* - 1978:

Estrazione a sorte di:

» 34 titoli di L. 500.000
» 2.058 titoli di » 1.000.000
» 96 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.555.000.000;

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.120 titoli di L. 1.000.000
» 177 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.005.000.000.

17) 10 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 163 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 181.200.000

18) 13 % S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione P*:

Estrazione a sorte di:

n. 213 titoli di L. 1.000.000
» 128 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 853.000.000.

19) 13 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

*Emissione II* - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 529 titoli di L. 1.000.000
» 108 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.069.000.000.

20) 13 % SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.164 titoli di L. 1.000.000
» 291 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.619.000.000;

*Emissione* 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 893 titoli di L. 1.000.000
» 441 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.098.000.000;

*Emissione II* - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 251.000.000;

*Emissione III* - 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 297 titoli di L. 1.000.000
» 614 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.367.000.000.

21) 13 % SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:

» 359 titoli di L. 1.000.000
» 234 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.529.000.000

*Emissione* 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000.

Totale generale L. 183.404.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

**(2223)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di personale non docente presso la seconda Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

cattedra di clinica neurologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno inizio con la prima prova scritta il sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso. La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta si svolgeranno in tre giorni consecutivi, non festivi, presso l'aula 13 della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

cattedra di clinica neurologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno inizio con la prima prova scritta il giorno 10 giugno 1985 alle ore 9.

Le prove scritte e la prova pratica con relazione scritta si svolgeranno in tre giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di giurisprudenza:*

cattedra di economia politica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, 00173 Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami avranno inizio, con la prova scritta, il giorno 25 giugno 1985. La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno in due giorni consecutivi presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della seconda Università degli studi di Roma.

(2245)

### Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane (settore 3).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

*Settore* 3 - Ingegneria aeronautica (ingegneria) scuola di specializzazione « Infrastrutture aeronautiche »:

convocazione: giorno 18 maggio 1985 ore 10 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, stanza 402, piano 3°, viale Trastevere, Roma.

(2246)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

### Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale degli assistenti tecnici della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale del 3 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1985, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 20 giugno 1985.

(2182)

# REGIONI

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. **4**.

**Modifica della legge regionale 8 agosto 1974, n. 8.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 8, le parole « sono concessi » vengono sostituite con le parole « possono essere concessi »;

la lettera *a*) è così modificata:

*a*) « da L. 60.000 fino a L. 600.000 per ettaro per arature profonde, non inferiori a centimetri cinquanta, e altre operazioni colturali »;

la lettera *b*) è così modificata:

*b*) da L. 20.000 fino a L. 100.000 ad ettaro per le operazioni di diserbo chimico su terreni investiti a colture da rinnovo.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1974, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« L'accertamento e la liquidazione dei contributi può essere attribuito all'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise (ERSAM) ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 febbraio 1985

COLAGIOVANNI

---

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. **5**.

**Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, recante: « Interventi a favore della cooperazione agricola » e « soppressione legge regionale 5 settembre 1984, n. 25 ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 1° *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 5/1978 è soppresso e sostituito dal seguente:

« I benefici di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle società nelle quali l'E.R.S.A.M., insieme ad altri enti di sviluppo, a finanziarie pubbliche e ad enti aventi finalità di sviluppo agricolo ed alle cooperative agricole e loro consorzi, detiene la maggioranza del capitale azionario ».

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 5/1978 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Alle cooperative agricole e loro consorzi che attuano le iniziative di cui al punto 2) del precedente art. 3 possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 30% delle spese di gestione per operazioni di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. La misura percentuale dei contributi da concedere ed i settori produttivi che ne dovranno beneficiare in relazione a particolari situazioni di crisi saranno determinati, su proposta dell'assessore all'agricoltura, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare entro il 31 marzo di ciascun anno, per l'esercizio precedente.

Al fine di consentire la ripresa di determinati settori produttivi in crisi a causa di eventi straordinari, atmosferici e di mercato, individuati annualmente con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, i benefici di cui al precedente comma, fino al 15%, possono essere estesi alle società nelle quali l'ERSAM insieme ad altri enti di sviluppo e finanziarie pubbliche, ed alle cooperative agricole e loro consorzi detiene la maggioranza del capitale azionario ».

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 5/1978 è soppresso.

Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 5/1978 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Alle cooperative agricole e loro consorzi e alle società di cui al secondo comma del precedente art. 5, può essere concesso — *una tantum* — un mutuo per il consolidamento delle passività onerose.

I mutui sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, per la durata di anni 15, al tasso vigente per le operazioni di credito di miglioramento fondiario.

Possono essere ammesse a beneficiare del consolidamento:

*a*) passività onerose nei confronti di istituti di credito, e di altri enti pubblici;

*b*) maggiori oneri sopportati per la realizzazione di opere, limitatamente alla parte eccedente l'ammontare di finanziamenti ottenuti con la concessione di contributi e mutui integrativi;

*c*) pagamento di interessi passivi per finanziamenti che non hanno beneficiato di tasso agevolato.

Le passività ammissibili sono quelle che risultano iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea dei soci ».

All'art. 14 della legge regionale n. 5/1978 si deve aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma:

« E' abrogata la legge regionale 5 settembre 1984, n. 25 ».

**Art. 2.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 febbraio 1985

COLAGIOVANNI

**(2085)**

---

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1985, n. **10**.

**Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

**(1499)**

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 7.

**Modifica alla legge regionale 17 aprile 1979, n. 23: « Norme integrative per la liquidazione di acconto di pensione, di liquidazione di fine servizio, corresponsione assegno di lutto ed equo indennizzo ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 21 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 23: « Norme per lo snellimento di alcune procedure amministrative » è sostituito dal seguente:

« Il coordinatore del settore personale dispone con proprio atto:

1) per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età e per morte del personale regionale;

2) per la determinazione e corresponsione al personale regionale cessato dal servizio per qualsiasi causa, o loro aventi diritto, dell'acconto sul trattamento di quiescenza dovuto dalla C.P.D.E.L.;

3) per la determinazione e liquidazione delle prestazioni economico-previdenziali di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ai dipendenti di ruolo e non e loro aventi diritto;

4) per la determinazione e liquidazione dell'equo indennizzo per infermità già riconosciuta con regolare deliberazione esecutiva della giunta regionale, ai sensi del decret · del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 35 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, ai dipendenti regionali o loro eredi;

5) per la determinazione e liquidazione dell'indennità di buonuscita o premio di fine servizio, dovute dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L., nonché delle ulteriori indennità previste dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22, ai dipendenti cessati dal servizio o loro eredi.

Le norme contenute nella presente legge, per quanto attiene alla competenza degli organi preposti alla liquidazione di spesa, derogano alle disposizioni dell'art. 64 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, sulla contabilità regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

---

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 8.

**Norme per l'utilizzazione del finanziamento di cui al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217: « Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 21 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Opere destinatarie del contributo*

Per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico e della riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive esistenti, la Regione, ai fini della utilizzazione dei fondi statali di cui al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, concede contributi in conto capitale per:

la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili — siti nel territorio della Regione — destinati ad uso di alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, complessi ricettivi all'aria aperta, di centri per convegni e congressi, nonché di quelle strutture ricreative, complementari dell'attività ricettiva, purché costituiscano pertinenze delle strutture su richiamate.

Art. 2.
*Beneficiari dei contributi*

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge gli enti pubblici, privati, le associazioni, gli imprenditori anche se non proprietari di terreni e/o di fabbricati, purché siano in condizione di dimostrare la disponibilità del bene oggetto di contributo almeno per la durata del vincolo di destinazione di cui al successivo art. 5.

Art. 3.
*Misura del contributo*

I contributi in conto capitale previsti dalla presente legge sono concessi nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile e non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali o statali.

In favore degli enti pubblici la misura del contributo può essere elevata fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile esclusivamente per opere di sviluppo, recupero e riqualificazione di strutture esistenti ubicate prevalentemente in zone interne e montane, nonché per la realizzazione di strutture per il turismo nautico e congressuale.

Art. 4.
*Domande di contributo*

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi, indirizzate all'assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al sindaco del comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredate dei seguenti documenti:

progetto esecutivo dell'opera;

concessione edilizia;

relazione tecnica;

piano di finanziamento dell'opera;

dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato — per la medesima opera — di contributi derivanti da leggi statali o regionali;

nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o, in mancanza, idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione turistico-alberghiero di cui al successivo art. 5.

Il sindaco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle domande, le trasmette all'assessorato regionale al turismo, corredate dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località, nonché di una relazione sulle esigenze turistiche della località.

Art. 5.
*Vincolo di destinazione*

Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni.

Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

I beneficiari che non sono proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione personale di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera ventennale in forma di atto pubblico.

Art. 6.
*Garanzia di fidejussione*

I beneficiari dei contributi regionali di cui all'art. 1 della presente legge devono, ad avvenuta comunicazione formale della concessione del contributo, stipulare a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad avvenuta esecuzione dell'opera finanziata.

Art 7.

*Deliberazione per la concessione dei contributi*

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera annualmente sulle richieste di contributo pervenute, predisponendo il riparto e dando priorità a quelle che prevedono la realizzazione di strutture ricettive in località ubicate nelle aree interne e montane della Regione ai sensi dell'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base di una analisi costi-benefici e incidenza sull'occupazione locale.

Il riparto annuale degli interventi vale quale atto di concessione dei contributi in esso previsti e costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per le erogazioni in esso previste a carico del bilancio regionale.

Art. 8.

*Erogazione dei contributi*

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto del presidente della giunta regionale in conformità al provvedimento annuale di riparto di cui al precedente articolo:

per il 50%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;

per il residuo 50% ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo.

I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'assessorato regionale al turismo, unitamente a tecnici del genio civile competente per territorio.

Il presidente della giunta regionale può delegare, con proprio decreto, l'assessore al turismo per le competenze di cui al primo comma.

Art. 9.

*Norma transitoria*

In sede di prima applicazione ed ai fini dell'utilizzazione dei fondi statali relativi all'anno 1983 inseriti nel bilancio di previsione 1984 della Regione e di quelli relativi al 1984 da inserire nel bilancio di previsione della Regione per il 1985, gli interessati devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che hanno già inoltrato istanza ai sensi della legge regionale n. 39 del 29 giugno 1979, possono, entro il termine di cui al comma precedente, optare per il contributo di cui alla presente legge.

Art. 10.

*Norma finanziaria*

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte annualmente nei limiti degli stanziamenti statali, che per l'esercizio finanziario 1985 sono iscritti al cap. 0902040 del relativo bilancio.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 marzo 1985

TRISORIO LIUZZI

(2061)

## REGIONE SICILIA

LEGGE 29 marzo 1985, n. **16**.

**Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1985.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 28 febbraio per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 3, è prorogato al 30 aprile 1985.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 marzo 1985

NICOLOSI

RAVIDÀ, *assessore regionale per il bilancio e le finanze*

(2016)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

***Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»***

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

***Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227***